

N. 2793-B-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997 – dell’articolo 15 del disegno di legge

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)**

**dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

**e dal Ministro delle finanze
(VISCO)**

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)**

**col Ministro della sanità
(BINDI)**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica
(BERLINGUER)**

**col Ministro degli affari esteri
(DINI)**

**e col Ministro dell’interno
(NAPOLITANO)**

**«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»
(V. Stampato n. 2793)**

*approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 1997
(V. Stampato Camera n. 4354)*

modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati il 12 maggio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 1998*

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli e l’imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

... *omissis* ...

Art. 15.

(Delega per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per gli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire nel decreto legislativo, nonché dei numeri 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi», per le attività indicate nel numero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, **ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma**, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) *identica;*

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti», per le attività indicate nel numero 3, **con riferi-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3, ad esclusione delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, delle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire nel decreto legislativo e delle manifestazioni storiche singolarmente individuate, su richiesta degli enti locali interessati, mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e **sui giochi** relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di strumenti informatici;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) **applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;**

e) *identica;*

f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, **con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici**, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme **di accertamento e di pagamento** dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di **adeguati** strumenti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

f) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

g) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti e **sui giochi** fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

h) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

i) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;

l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni *pro loco*, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;

g) **definizione** dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) **fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente**, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) *identico*;

3) *identico*;

h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, **senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco**, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

i) *identica*;

soppressa

l) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **l'ammontare complessivo del credito di imposta non può superare l'ammontare degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli per l'anno 1997;**

n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonchè in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonchè alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

n) *identica;*

o) *identica;*

p) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;

r) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;

r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;

s) *identica*;

t) *identica*;

u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.

4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

... *omissis* ...

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)